



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - DEC - 2010 - 0000373 del 16/07/2010

**VISTO** l'art. 6, comma 2 e seguenti, della Legge 8 luglio 1986 n. 349;


**VISTO** il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

**VISTO** il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, ed in particolare l'art. 35, comma 2 ter;

**VISTO** l'art. 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS e le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008 n.123;

**VISTO** il decreto di compatibilità ambientale n. DEC/VIA/7580 del 03.09.2002 con il quale è stato espresso, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni relativo alla realizzazione da parte della Società Fiamma 2000 S.p.A. di un progetto di un campo boe per l'attracco di navi gasiere e lo scarico di GPL e la realizzazione di un gasdotto in parte sottomarino (lunghezza m.2000) ed in parte terrestre (lunghezza



m. 10.170), e per l'ampliamento della capacità di stoccaggio di GPL dello stabilimento di Ardea;

**CONSIDERATO** che con nota n. DSA-2006—0014663 del 25.06.2006 la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, a seguito di segnalazioni pervenute, ha proposto al Ministro di richiedere al Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente di effettuare una verifica sulle eventuali difformità relative alla realizzazione del gasdotto, con particolare riguardo al corretto adempimento della prescrizione relativa alle modalità di posa delle tubazioni lungo il Fosso dell'Incastro o Fosso Grande;

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale, sulla base degli esiti dei controlli effettuati dal Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, ha riscontrato da parte della Società Fiamma 2000 S.p.A. comportamenti contrastanti con la pronuncia di compatibilità ambientale di cui al citato DEC/VIA/7580 del 03.09.2002, con particolare riferimento alla difformità tra le opere già realizzate relative al gasdotto marino e terrestre e quelle oggetto della predetta pronuncia di compatibilità ambientale;

**VISTO** il decreto DEC/DSA/2006/01390 del 27.12.2006 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ha ordinato alla Società Fiamma 2000 S.p.A. di:

- sospendere i lavori di realizzazione delle opere relative al gasdotto, sia per la parte relativa alla terraferma che la parte relativa all'ambiente marino; sono fatte salve le attività per la messa in sicurezza del cantiere di cui comunque dovrà essere data tempestiva informazione alla competente Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale di questo Ministero;
- trasmettere a questo Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento della presente, un dettagliato resoconto delle opere al fine di:





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- verificare la sostanzialità o meno delle modifiche apportate al progetto nonché gli impatti aggiuntivi rispetto all'opera già valutata;
- determinare la necessità di assoggettamento a VIA delle opere realizzate in difformità;
- valutare la necessità del ripristino dei luoghi e/o la realizzazione di opere di mitigazione e/o compensazione ambientale;
- determinare, al fine delle azioni previste dall'art. 18 della legge 349/1986, l'eventuale danno ambientale arrecato dalla realizzazione delle difformità in questione.

**PRESO ATTO** che, successivamente all'ordinanza di sospensione dei lavori, il Ministero dell'Ambiente, con nota del 19 gennaio 2007 (prot. GAB/2007/695/A03), ha incaricato sia la Commissione VIA che l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) di eseguire le verifiche e gli accertamenti resisi necessari a seguito dell'ordinanza di sospensione;

**PRESO ATTO** che la Società Fiamma 2000 S.p.A. in data 14.02.2007 ha presentato ricorso con domanda di sospensione al TAR Lazio contro la Regione Lazio e nei confronti del Comune di Ardea e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'annullamento, tra gli altri, del citato Decreto DEC/DSA/2006/01390 del 27.12.2006 di sospensione dei lavori;

**PRESO ATTO** che il TAR Lazio, con ordinanza n. 1381/2007 del 22.03.2007 ha accolto la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato presentata dalla Società Fiamma 2000 S.p.A., in attesa delle verifiche e delle conseguenti determinazioni da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**PRESO ATTO** dei lavori del gruppo istruttore incaricato della Commissione VIA che ha effettuato, in data 07.03.2007, una riunione con i membri designati dall'ICRAM, in cui sono stati esaminati gli atti e in cui è stata predisposta una richiesta di integrazioni (la relativa documentazione trasmessa dalla Società Fiamma 2000 S.p.A. è stata acquisita al protocollo con n. DSA-2007-9634 del



02/04/2007), effettuando altresì un sopralluogo in data 04.04.2007 alla presenza dei responsabili della Società Fiamma 2000 S.p.A.; che nel corso del sopralluogo la Società Fiamma 2000 S.p.A. ha depositato documentazione integrativa rispetto a quella già prodotta, acquisita al prot. DSA-2007-10551 del 11.04.2007 e contenente gli elaborati relativi alle opere a mare con le autorizzazioni richieste;

**VISTO** il parere espresso in data 07.05.2007 dall'ICRAM, in cui a seguito del sopralluogo effettuato in data 04.04.2007 si conclude che rispetto al progetto a suo tempo esaminato e di cui al DEC/VIA/7580 del 03.09.2002, sono state apportate le seguenti modifiche:

- *incremento della lunghezza della condotta. Tale modifica, inferiore a 1 KM, non ha determinato l'attraversamento di fondali marini con peculiari caratteristiche geologiche e biocenotiche; il fondale risulta morfologicamente omogeneo sino all'area del campo boe e privo di praterie a fanerogame marine;*
- *incremento del size della condotta (diametro interno). Tale modifica è stata compensata da una opportuna soluzione tecnologica (scelta dello spessore dell'acciaio) che ha consentito di limitare lo spessore di gunite; per cui il diametro esterno (...) della condotta effettivamente posata risulta minore rispetto al diametro esterno della condotta proposta nello SLA relativo al progetto autorizzato con il DEC/VIA/7580;*
- *riduzione del numero di boe costituenti il campo ormeggio navi. Tale modifica risulta meno invasiva dal punto di vista ambientale poiché un minore numero di strutture antropiche (...) insiste sul fondale marino.*

**VISTO** il parere espresso in data 07.06.2007 dalla Commissione VIA, anche a seguito del sopralluogo effettuato in data 04.04.2007 congiuntamente con i rappresentanti dell'ICRAM, in cui si conclude, in particolare, che: "(...) le modifiche riscontrate hanno comportato variazioni sostanziali alle caratteristiche dell'opera, che non sono state valutate preventivamente alla realizzazione del tracciato, (...) ai fini della valutazione di eventuali impatti aggiuntivi. (...) la modifica più evidente riguarda la variazione del tracciato in corrispondenza dell'allaccio allo stabilimento e tale modifica non è giustificata da impedimenti concreti emersi nella realizzazione del progetto originario e non corrisponde alla attuazione di





## *Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

*alcuna delle prescrizioni disposte nel decreto VIA. Tuttavia, per tale tratto, non sussistono attualmente elementi per individuare impatti aggiuntivi rispetto a quanto valutato in sede di VIA (...) E' stata constatata una sostanziale variazione del tracciato anche nella parte che interessa il Fosso Grande, ma tali modifiche sembrano sufficientemente motivate per le problematiche tecniche emerse nel corso della realizzazione dell'opera. Ma nello spirito della prescrizione contenuta nella precedente istruttoria VIA e tenuto conto della valenza naturalistica dell'ambiente e l'obiettivo di non precludere futuri interventi di rinaturalizzazione dell'alveo rende tuttavia indispensabile la redazione di uno specifico progetto di rinaturalizzazione dell'alveo e della golena del Fosso Grande da parte della Società Fiamma 2000 S.p.A., compatibile con la sicurezza della condotta sia nella fase di esercizio che durante i lavori di manutenzione dell'opera da presentarsi nel più breve tempo possibile e, comunque, prima dell'avvio dell'esercizio del gasdotto, per essere valutato da parte delle autorità competenti ed approvato dal MATIM”.*

**CONSIDERATO** che i sopra citati pareri espressi dalla Commissione VIA e dall'ICRAM, sono stati trasmessi dal Ministero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al TAR Lazio, con nota prot. GAB/2007/7896/B03 del 10.07.2007, per tutte le determinazioni del caso, con particolare riferimento agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 6, della legge n. 349/86 ;

**CONSIDERATO** che il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. DICA 10923/3.3.5.4.8 del 23.07.2007, in riscontro alla citata nota ministeriale del 10.07.2007, in considerazione, tra l'altro, delle conclusioni della citata ordinanza del TAR Lazio ha ribadito “(...) l'intendimento di procrastinare la richiesta di rimessione al Consiglio dei Ministri della prospettata questione ex art. 6, comma 6 della legge n. 349 del 1986 fino alla definizione del giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio”;

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale con nota prot. DSA/2008/8696 del 28.03.2008 ha invitato la Società Fiamma 2000 S.p.A. a presentare il progetto di rinaturalizzazione del Fosso Grande, richiesto con il parere della Commissione VIA dell'07.06.2007 con la seguente prescrizione: “(…) redazione di uno specifico progetto di rinaturalizzazione dell'alveo e della



*golena del Fosso Grande da parte della Società Fiamma 2000 S.p.A., compatibile con la sicurezza della condotta sia nella fase di esercizio che durante i lavori di manutenzione dell'opera (...)", formulando la riserva che "Ad esito della approvazione dello stesso, il Ministero potrà provvedere alla modifica/integrazione del decreto VLA";*

**PRESO ATTO** che in data 07.04.2008 la Società Fiamma 2000 S.p.A. ha provveduto a presentare un "Progetto di *rifunzionalizzazione e rinaturalizzazione del fosso dell'Incastro a valle dell'ex SP 109*", che con nota DSA-2008-14609 del 29/05/2008 è stato trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS;

**VISTO** il parere non favorevole n. 115 del 30.09.2008 della Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale VIA-VAS che, circa il citato progetto presentato in data 07.04.2008 dalla Società Fiamma 2000 S.p.A., ha evidenziato, oltre a specifiche carenze dello studio, anche carenze documentali in particolare relative a corografia dell'area di intervento, rilievi topografici, sezione originaria del Fosso dell'Incastro, sezione tipo del progetto, nonché carenze per ciò che concerne gli aspetti fondamentali del progetto e dei relativi interventi proposti, quali quelli relativi a loro descrizione di dettaglio, modalità esecutive, valutazione dei costi, programma delle attività di monitoraggio e manutenzione, con conseguenti necessità di adeguamenti progettuali;

**PRESO ATTO** che in data 30.09.2008 la Società Fiamma 2000 S.p.A. ha presentato ulteriore documentazione integrativa, pervenuta in data 06.10.2008 ed acquisita con prot. DSA-2008-28192;

**VISTO** il parere non favorevole, n. 176 del 04.12.2008 della Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale VIA-VAS, che ha nuovamente evidenziato carenze documentali in particolare relative alla necessità di uno studio approfondito relativo ai dati idrometrici e/o pluviometrici, nonché alla caratterizzazione del materiale di sedime ed alla definizione delle procedure di riutilizzo e/o smaltimento di esso che dovranno essere approvate da ARPA Lazio; nello stesso parere la Commissione ha altresì ribadito le carenze della





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

documentazione relative a modalità di esecuzione degli interventi, cronoprogramma, valutazione dei costi e programma di monitoraggio e manutenzione, richiedendo l'approfondimento degli aspetti relativi alle opere di rinaturalizzazione che interessano l'alveo e le golene del Fosso Grande e prescrivendo per lo studio nel suo complesso l'approvazione dell'Autorità di Bacino competente;

**PRESO ATTO** che, a seguito del parere n.176/08 della Commissione, in data 14.04.2009 (prot. DSA-2009-10221 del 24.04.2009) e in data 30.04.2009 (prot. DSA-2009-11759 del 15.05.2009), la Società Fiamma 2000 S.p.A. ha presentato ulteriore documentazione integrativa ai fini della prosecuzione del procedimento;

**VISTO** il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare – Ente di Diritto Pubblico, comunicato con la nota n. 2151 del 04.06.2009 ed espresso con Deliberazione n. 249 del 22.05.2009, con la prescrizione che *“ gli eventuali lavori, debitamente finanziati, siano eseguiti dal Consorzio di Bonifica in qualità di gestore dell'opera pubblica specificata in oggetto ”*;

**PRESO ATTO** che la Società Fiamma 2000 S.p.A., a seguito della riunione effettuata in data 08.06.2009 presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS, in data 23.06.2009 (prot. DSA-2009-16048 del 23.06.2009), ha presentato ulteriore documentazione integrativa relativa alle carenze evidenziate nel citato parere n. 176;

**VISTO** il parere favorevole dell' Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, espresso con nota prot. n. 110309/2S/26 del 02.07.2009;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni n. 305 del 03.07.2009 formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;



**CONSIDERATO** che nel citato parere n. 305 la Commissione ha considerato che: *“Il progetto presentato prevede interventi “scelti per raggiungere il duplice obiettivo di accrescere la capacità di deflusso del canale principale, ad oggi interessato da un notevole accumulo di materiale fine, e arrestare e prevenire fenomeni di erosione superficiale e instabilità spondale, mediante l'adozione di tecniche di Ingegneria Naturalistica”*; ha valutato che *“Per l'individuazione dei settori e delle tipologie di intervento è stato condotto uno studio delle condizioni idrauliche ed ambientali del tratto del Fosso Grande interessato dal passaggio della condotta, così come richiesto nel Parere della Commissione VIA del 08/06/2007. Gli interventi proposti coniugano il miglioramento della capacità di deflusso del Fosso, tramite la rimozione del materiale di sedime accumulato nel canale principale, con il consolidamento e la riqualificazione ambientale delle sponde tramite interventi di ingegneria naturalistica. La possibilità dell'utilizzo del materiale di sedime rimosso dal canale principale del Fosso è contemplata dall'art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., previo accertamento delle sue caratteristiche ambientali, e avvalorata dal fatto che i valori dei parametri, scelti dal proponente e rilevati nei 3 tratti del Fosso, rientrano nei limiti nella colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 della parte IV, Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Tuttavia, in applicazione del principio di precauzione, è necessario che, all'atto della realizzazione degli interventi, il proponente attui un piano di campionamento, preventivamente approvato da ARPA Lazio, e predisponga un apposito progetto in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo. Il progetto non valuta con esattezza la quantità di sedime rimosso e la quota parte impiegata negli interventi di consolidamento delle sponde. Pertanto nel caso di non integrale utilizzo negli interventi suddetti, la quota parte eccedente dovrà essere considerata rifiuto e sottoposta alle disposizioni di cui alla Parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., così come per tutte le tipologie di rifiuto eventualmente riscontrate durante le attività di realizzazione degli interventi. Gli interventi di ingegneria naturalistica sono stati selezionati facendo uso del “Manuale di Ingegneria Naturalistica – Settore Idraulico” dalla Regione Lazio e risultano adeguati alle finalità di consolidamento e riqualificazione delle sponde. Per gli stessi il progetto fornisce la descrizione e le modalità di esecuzione, il cronoprogramma, la valutazione dei costi e le attività manutenzione. In riferimento alla manutenzione degli interventi di ingegneria naturalistica, si ritiene che essi dovranno essere supportati da successive cure colturali da effettuare fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque da ripetere con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori”*; sottolineando infine che *“l'ambito di competenza del presente parere si riferisce esclusivamente alla valutazione del progetto di rinaturalizzazione richiesto alla società Fiamma 2000 spa dalla Commissione*







*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

*VIA, nel parere espresso in data 8 giugno 2007, e prescinde dalle valutazioni in merito alle difformità tra le opere autorizzate con il decreto DEC/VLA/7580 del 03 settembre 2002, e quelle effettivamente realizzate”.*

**ACQUISITA** la nota della Regione Lazio in data 24.11.2009, prot. n. 245343, che, allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante, con cui, tenendo conto anche del parere di massima favorevole all'esecuzione dei lavori rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i beni Archeologici del Lazio del 12.11.2009 prot. n. 11579, nel confermare il parere rilasciato il 07.12.2000, prot. n. 7114, si ritiene l'intervento non ricadente tra quelli assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del DLgs 152/2006 e s.m.i.;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. n. DG/PBAAC/6494/2010 del 25/02/2010, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante, in cui si precisa che trattandosi di opere che sono state realizzate parzialmente in difformità rispetto al progetto autorizzato, che non hanno comportato né aumenti di superficie né di volume, ma che avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate dagli Enti preposti alla tutela paesaggistica e archeologica, tali opere sono da ascrivere alla procedura di cui all'articolo 167 del D. Lgs.42/04 e per esse deve essere attivata la procedura di versamento di indennità pecuniaria ivi prevista, con la raccomandazione inoltre da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio (nota n. 11579 del 12.11.2009), che venga inviata alla stessa Soprintendenza la preventiva comunicazione della data di inizio dei lavori per effettuare sopralluoghi e accertamenti in corso d'opera, nonché con le seguenti prescrizioni indicate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di RM-RI-VT-FR-LT (nota n.133 del 05.01.2010):

- che vengano realizzate tutte le opere di inerbimento previste, con potenziamento delle zone alberate laddove possibile;
- che venga inviata con congruo anticipo a questa Soprintendenza la comunicazione dell'inizio dei lavori per consentire i controlli di legge.



**RITENUTO** per quanto sopra di dover procedere alla emanazione di un successivo provvedimento di integrazione del decreto di compatibilità ambientale n. DEC/VIA/7580 del 03.09.2002 con il quale è stato espresso, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni relativo alla realizzazione da parte della Società Fiamma 2000 S.p.A. di un progetto di un campo boe per l'attracco di navi e lo scarico di GPL e di un metanodotto marino terrestre, e per l'ampliamento della capacità di stoccaggio di GPL dello stabilimento di Ardea della società medesima;

#### **DECRETA**

**il decreto di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni n. DEC/VIA/7580 del 03.09.2002, relativo alla realizzazione da parte della Società Fiamma 2000 S.p.A. di un progetto di un campo boe per l'attracco di navi e lo scarico di GPL, la realizzazione di un gasdotto marino terrestre e per l'ampliamento della capacità di stoccaggio di GPL dello stabilimento di Ardea, è integrato con le prescrizioni di seguito indicate:**

A) Prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA VAS di cui al parere n. 305 del 03.07.2009

1. che venga realizzato il "Progetto per la rinaturalizzazione e rifunzionalizzazione del Fosso dell'Incastro" e che nel corso dei relativi lavori la gestione delle terre e rocce da scavo (compreso il materiale di sedime) sia attuata in conformità a quanto stabilito dall'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, e che:
  - a. all'atto della realizzazione degli interventi, il proponente attui un piano di campionamento del materiale scavato al fine di accertare la piena compatibilità ambientale del suo utilizzo. Tale piano, che dovrà essere approvato da ARPA Lazio, dovrà considerare la potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche e con le fonti di pressione ambientale riscontrate sull'area;
  - b. accertata l'idoneità del materiale scavato al riutilizzo nelle opere di ingegneria naturalistica previste, il proponente, onde consentire eventuali





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

verifiche da parte delle autorità competenti nell'ambito delle procedure autorizzative, rediga un apposito progetto ove vengano definiti:

- le aree di scavo;
  - la quantità del materiale che sarà riutilizzato, la collocazione e durata degli stoccaggi temporanei dello stesso e la sua collocazione definitiva;
  - la quantità del materiale scavato eccedente e le modalità di rimozione, raccolta e smaltimento dello stesso e degli eventuali corpi estranei provenienti dall'escavazione, secondo le disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del suddetto decreto.
2. gli interventi di ingegneria naturalistica siano supportati da successive cure colturali che dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori.

*B) Prescrizione del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

Gli interventi previsti dal progetto dovranno rispettare i tempi di realizzazione stabiliti nel cronoprogramma allegato al progetto medesimo.

*C) Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

1. che vengano realizzate tutte le opere di inerbimento previste, con potenziamento delle zone alberate laddove possibile;
2. che la comunicazione dell'inizio dei lavori venga inviata con congruo anticipo alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio ed alla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di RM-RI-VT-FR-LT. per consentire i controlli di legge, nonché sopralluoghi e accertamenti in corso d'opera;
3. per le opere che sono state realizzate parzialmente in difformità rispetto al progetto autorizzato, che non hanno comportato né aumenti di superficie né di volume, ma che avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate dagli Enti preposti alla tutela paesaggistica e archeologica, tali opere sono da



ascriversi alla procedura di cui all'articolo 167 del D. Lgs.42/04 e deve essere attivata la procedura di versamento di indennità pecuniaria ivi prevista.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra riportate si provvederà come di seguito indicato:

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvederà alla verifica delle prescrizioni di cui ai punti A) e B);
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali provvederà alla verifica delle prescrizioni di cui al punto C).

Il presente provvedimento sarà comunicato per gli adempimenti di competenza alla Società Fiamma 2000 S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Lazio, alla Provincia di Roma e al Comune di Ardea.


Sarà cura della Regione Lazio comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale VIA – VAS e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO  
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

